



S.P.A. AUTOVIE VENETE

----- 0 -----

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO
CARTACEI PER IL PERSONALE DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE PER
IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2013 AL 31 MARZO 2017.**

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Presente documento ha per oggetto la disciplina del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di Buoni Pasto cartacei per il personale della S.p.A. Autovie Venete in servizio.

Il Valore nominale dei Buoni pasto rappresenta l'importo spendibile presso gli Esercizi Convenzionati. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo (al netto di IVA al 4%) offerto in sede di gara e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla S.p.A. Autovie Venete ed effettivamente consegnato dall'appaltatore, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono pasto è pari a € 11,10. Le variazioni di imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto che verrà stipulato con l'appaltatore.

Nel servizio sostitutivo di mensa di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltreché dal presente Capitolato dal Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art. 285, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle citate società deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l'attività di emissione dei buoni pasto può essere svolta anche dagli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

Le società di cui al comma 1 del menzionato D.P.R. 207/2010 e s.m.i. possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti al citato comma 1 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo) e s.m.i., al Ministero dello sviluppo economico.

2. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per "buono pasto" si intende il *"documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro"*.

I Buoni Pasto:

- consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

- costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai dipendenti della S.p.A. Autovie Venete in servizio;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I Buoni Pasto, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- codice fiscale o ragione sociale dell'Amministrazione;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del beneficiario di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il tagliando cartaceo rappresentante il "Buono Pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerlo in maniera univoca (esempio: buono di colore diverso, utilizzo di un id code) che consentano il facile riconoscimento all'esercente.

I Buoni Pasto oggetto del presente appalto:

- dovranno avere valore nominale pari a €11,10 (undici/10);
- dovranno essere "non nominativi".

3. REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI

Ai sensi dell'art. 285 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

4. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

L'Impresa aggiudicataria (nel prosieguo in breve, anche Fornitore e/o Società di emissione) dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una c.d. "Rete di Esercizi", ubicati nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto in argomento, di generi alimentari.

L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile dei danni derivanti alla S.p.A. Autovie Venete e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere sia per negligenza e colpa del personale degli esercizi convenzionati e/o dell'Impresa stessa.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità e s'impegna a tenere la S.p.A. Autovie Venete indenne da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi e degli stessi esercizi convenzionati.

In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto. L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente capitolato da parte degli esercizi con esso convenzionati.

A tal fine l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire l'elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l'indicazione della ragione/denominazione sociale dell'esercente.

In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte il R.T.I..

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche post-sottoscrizione si potrà qualificare, in funzione della gravità dell'inadempimento, potrà procedersi alla risoluzione del contratto.

Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 285, comma 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

5. RETE ESERCIZI CONVENZIONATI

5.1 Numero di esercizi convenzionati

Come meglio indicato nel Disciplinare di gara il convenzionamento di **115** esercizi commerciali è il requisito minimo di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata.

In particolare i concorrenti devono garantire di aver convenzionato almeno **5** esercizi commerciali ubicati nei pressi delle sedi di lavoro aziendali come specificatamente indicato nell'allegato A al presente Capitolato "Numero minimo di esercizi da convenzionare", e nel rispetto delle distanze ivi indicate.

Gli Operatori Economici interessati alla gara potranno fornire prova di tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la sottoscrizione dei contratti, sottoscritta dal legale rappresentante.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comprovare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Società, di aver sottoscritto, nell'area indicata dalla stessa, il numero minimo di esercizi convenzionati.

La Stazione Appaltante, pertanto, richiederà a conferma di quanto autocertificato dall'Impresa aggiudicataria, in sede di gara, di fornire prova mediante invio di copia dei contratti di Convenzione/affiliazione sottoscritti con gli esercenti che svolgono le attività di cui all'art. 285, comma 3 del Codice.

5.2 Integrazione e sostituzione degli esercizi

Il numero complessivo di esercizi dichiarato ed offerto in sede di gara per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e ovviamente non potrà in alcun modo essere ridotto.

L'Amministrazione, per motivate e comprovate esigenze operative, ha la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall'Impresa Contraente.

In tale circostanza il Fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l'obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

L'Impresa appaltatrice in caso in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tali disdette.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Società, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 30 giorni successivi, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

Il Fornitore, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento degli elenchi degli "Esercizi convenzionati".

5.3 Verifiche da espletarsi prima della stipula del contratto

Tali verifiche, effettuate a campione prima della stipula del Contratto, saranno volte ad accertare l'adempimento, da parte dell'aggiudicatario definitivo, degli impegni relativi al convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica ed avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza o meno di un rapporto di convenzionamento/affiliazione.

La stipula del Contratto è, pertanto, subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

Qualora l'espletamento della verifica dia esito positivo l'Amministrazione procederà alla stipula del Contratto con l'aggiudicatario.

Nell'ipotesi in cui le predette verifiche diano "esito negativo", l'Amministrazione non procederà alla stipula del Contratto e richiederà all'Impresa aggiudicataria di provvedere al completamento e alla revisione del predetto elenco che dovrà pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi al citato completamento e/o revisione verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione ed escluso dalla procedura di gara.

In tale caso l'Amministrazione riservandosi il diritto di escutere la cauzione provvisoria, scorrerà la graduatoria, sottoponendo a verifiche il concorrente classificato al secondo posto in graduatoria e ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa.

La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica sul corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento verrà ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche effettuate su uno di tali concorrenti non diano esito positivo.

Si precisa che per l'attività di verifica, a campione, non sarà considerata carenza la circostanza che l'incaricato della S.p.A. Autovie Venete trovi uno o più esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- chiusura per lutto;
- chiusura per ferie;
- chiusura per lavori di ristrutturazione.

5.4 Ulteriori obblighi in capo all'aggiudicatario

Il termine massimo di pagamento relativo alle fatture emesse dagli esercenti non deve essere superiore a 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte della società di emissione della richiesta di pagamento formulata dai singoli esercenti o al minor termine eventualmente dichiarato in sede di gara.

È richiesto che lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei "buoni pasto" che può essere applicato dal prestatore del servizio agli esercenti convenzionati per l'espletamento del servizio agli utenti finali non sia superiore al 20% (venti per cento). Detto sconto non inciderà sul valore del buono, in quanto la stazione appaltante, le società di emissione e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell'art. 285, comma 9, del D.P.R. 207/2010, ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

6. MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA BUONI PASTO

I costi relativi alla stampa, trasporto e consegna dei buoni pasto sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata dalla Società di emissione presso la sede legale della S.p.A. Autovie Venete, Area Personale e Organizzazione, in Trieste, Via V. Locchi n. 19, C.A.P. 34123.

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere, di volta in volta la somministrazione dei buoni pasto mediante apposito ordinativo di fornitura inviato a mezzo di apparato fax e/o di posta elettronica certificata [autovievenete.risorseumane@pec.autovie.it](mailto:risorseumane@pec.autovie.it), oppure avvalersi del proprio portale al fine adempiere all'approvvigionamento in forma elettronica.

Il Fornitore dovrà adempiere alla fornitura avanzata dall'Amministrazione, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, nel termine di gg. 10 naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste medesime.

I buoni pasto saranno raggruppati in carnet costituiti da n. 20 "ticket" cadauno, distinti da numerazione progressiva. Sarà cura ed onere dell'appaltatore verificare che ogni carnet sia costituito dal suddetto numero di buoni.

In caso di ritardo della consegna verranno applicate le penalità previste al successivo capitolo 8.

Bimestralmente, l'appaltatore dovrà fornire obbligatoriamente l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati nelle provincie di cui al punto 4 del presente capitolato. Qualora l'elenco aggiornato

non corrispondesse realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi, si provvederà alla immediata risoluzione in danno del contratto.

7. RESTITUZIONE BUONI SCADUTI

L'Amministrazione ha diritto di restituire al Fornitore i buoni pasto scaduti facendoli pervenire presso la relativa sede entro e non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza. A tal fine farà cioè fede la data di ricezione dei suddetti buoni scaduti da parte del Fornitore.

Si precisa che la restituzione dei Buoni pasto da parte dell'Amministrazione verrà effettuata nel modo seguente:

- annullo dei buoni mediante taglio dell'angolo in alto a sinistra del buono stesso (in nessun caso deve essere tagliato il codice numerico posto nella parte inferiore del buono pasto, pena la non accettazione dei buoni stessi);
- consegna a mano presso la sede dell'Impresa.

La Stazione Appaltante ha il diritto di restituire alla Società di emissione i buoni pasto scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione.

La sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione verrà effettuata dall'Amministrazione mediante "Richiesta di Approvvigionamento", di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti e riportante l'indicazione che trattasi di sostituzione di Buoni Resi.

Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai "Ticket" da rendere.

La Stazione Appaltante, in alternativa, potrà richiedere il rimborso del prezzo dei buoni pasto non utilizzati. In tal caso, l'Impresa procederà all'emissione di una nota di credito, il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, l'Impresa contraente provvederà al semplice rimborso, entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti.

La Società di Emissione non rimborserà buoni non integri, rovinati o macchiati e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine di decadenza sopra citato.

I buoni pasto con il valore nominale non più vigente saranno restituiti e sostituiti con buoni pasto aventi il nuovo valore nominale.

8. PENALI

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dalla Società all'appaltatore il quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Qualora le suddette giustificazioni non venissero formulate entro il termine o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio della Società, saranno definitivamente applicate.

La Società potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'appaltatore in nessun caso può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con la Società.

In caso di inadempienza per l'interruzione ingiustificata del servizio fino a 10 (dieci) giorni, la misura della penale sarà pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la ditta appaltante pagherà una penale pari allo 0,8 per mille dell'importo contrattuale.

La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l'appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione notificata dalla Società. In tale caso si applicherà la penale sottoindicata.

Nel caso in cui l'appaltatore non garantisca l'adempimento di cui all'art. 7 del presente capitolato, si applicherà una penale pari ad €100,00 per ogni singola contestazione.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione corrisponderà al Fornitore per ogni buono pasto consegnato un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, detratto lo sconto offerto.

All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, congiuntamente alla trasmissione dell'ordinativo effettuato dalla Società mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato fornito dall'Impresa e previa verifica, da parte della S.p.A. Autovie Venete, della regolare esecuzione della prestazione ovvero che l'impresa, nel corso delle stesse, sia incorsa in inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.

I termini di pagamento rimangono sospesi qualora vengano accertate inadempienze nella esecuzione presente rapporto contrattuale a carico dell'Impresa ovvero ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte.

Le spese del bonifico sono a carico del Fornitore.

Si avverte che:

- il pagamento è subordinato all'accertamento della regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario. L'accertamento verrà effettuato a cura dell'Amministrazione mediante richiesta, in via telematica, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), sul sito web dello Sportello Unico Previdenziale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 ottobre 2007;
- in relazione alla fornitura di cui trattasi, l'Impresa dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 – della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e s.m.i.; l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 - comma 7 L.136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Impresa, inoltre, si assume, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, nr. 136 e ss.mm.ii..

10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per la gestione di tutti i servizi a supporto della Fornitura, il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, dovrà nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:

- garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi;

In caso di sua sostituzione il Fornitore dovrà darne tempestivamente comunicazione.

Dal canto suo, l'Amministrazione nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Allegato "A - numero minimo di esercizi da convenzionare"

SEDE DI LAVORO	COMUNE AMMINISTRATIVO	LOCALI	DISTANZA MINIMA RICHIESTA
BARRIERA CORDIGNANO	Cordignano	5	10 KM
CAC DUINO SUD (C/O AREA DI SERVIZIO DUINO DIREZIONE TRIESTE)	Duino - Aurisina	5	10 KM
CASELLO DEL LISERT	Doberdò del Lago	5	10 KM
CASELLO DI GODEGA	Godega di Sant'Urbano	5	10 KM
CASELLO DI MEOLO	Meolo e Roncade	5	10 KM
CASELLO DI PORTOGRUARO	Portogruaro	5	10 KM
CASELLO DI REDIPUGLIA	Ronchi dei Legionari e Fogliano - Redipuglia	5	10 KM
CASELLO DI RONCHIS	Ronchis	5	10 KM
CASELLO DI S.DONA' DI PIAVE	Noventa di Piave	5	10 KM
CASELLO DI S.GIORGIO DI NOGARO	Porpetto	5	10 KM
CASELLO DI S.STINO DI LIVENZA	S. Stino di Livenza	5	10 KM
UDINE - BASALDELLA	Campoformido	5	10 KM
CASELLO DI UDINE SUD	Pozzuolo del Friuli	5	10 KM
CASELLO DI VENEZIA EST (ex barriera di Mestre est)	Mogliano Veneto	5	10 KM
CASELLO DI VILLESSE - GORIZIA	Villesse	5	10 KM
CENTRO SERVIZI CESSALTO	Cessalto	5	10 KM
POSTO DI MANUTENZIONE DI PORTOGRUARO	Portogruaro	5	10 KM
TRIESTE LAZZARETTO VECCHIO 26	Trieste	5	3 KM
TRIESTE UFFICI SEDE 2	Trieste	5	3 KM
UFFICI DI RONCADE	Roncade	5	10 KM
UFFICI DI RONCHIS	Ronchis	5	10 KM
UFFICI DI UDINE SUD	Pozzuolo del Friuli	5	10 KM
UFFICIO LAVORI PORCIA (CENTRO SERVIZI)	Porcia	5	10 KM
		115	